

Imposte

PRESCRIZIONE DECENNALE

Prescrizione decennale: si applica a IRPEF, IRAP, IVA e...canone RAI

giovedì 14 dicembre 2023

di Corrado Leda Rita Avvocato cassazionista in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 33213 del 2023 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione conferma che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA) e del c.d. canone RAI, in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 29 novembre 2023, n. 33213

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi: Cass., sez. VI civ. - T, 11 dicembre 2019 (ord.), n. 32308

Cass., sez. VI civ. - T, 17 dicembre 2019 (ord.), n. 33266

Cass., sez. VI civ. - T, 26 giugno 2020 (ord.), n. 12740

Difformi: Non si rinvencono precedenti

Un contribuente impugna alcune cartelle di pagamento ed eccepisce l'intervenuta prescrizione di tributi erariali e locali.

Confermando la pronuncia di prime cure, il Giudice del gravame ritiene fondate le doglianze della parte privata ed esclude che la conversione del termine di prescrizione ordinario in quello decennale possa operare in caso di mancata impugnazione di atti amministrativi.

Nell'ordinanza n. 33213 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata, affidando al giudice del rinvio il compito di determinare la durata del termine di prescrizione verificando la natura della pretesa tributaria.

Il Collegio si allinea all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il credito erariale per la riscossione di imposta di registro, IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, per la prima, per espresso disposto dell'art. 78, d.p.r. n. 131 del 1986 e, per le altre, in forza dell'art. 2946 c.c., in mancanza di una previsione derogatoria di un termine più breve rispetto a quello ordinario; la

Suprema Corte esclude l'applicabilità del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" in quanto "l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (Cass., sez. VI civ. - T, 11 dicembre 2019 (ord.), n. 32308, in CED Cass., Rv. 656475; Cass., sez. VI civ. - T, 17 dicembre 2019 (ord.), n. 33266, ibidem, Rv. 656428; Cass., sez. VI civ. - T, 26 giugno 2020 (ord.), n. 12740, ibidem, Rv. 658066).

La Corte di Cassazione ritiene che la prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. debba essere riferita alle obbligazioni periodiche o di durata, che si caratterizzano perché "la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre" (Cass., sez. trib., 23 febbraio 2020, n. 4283). Viceversa il termine quinquennale non è applicabile alle prestazioni unitarie, vale a dire "suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche "uno actu" (ibidem), per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c..

Il termine quinquennale opera in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre il termine ordinario trova applicazione nella ipotesi di debito unico: ne consegue che, "là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico nel senso che consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile nel tempo in modo frazionato, il termine di prescrizione è quello decennale (ad es. vendita di un bene con pagamento rateale del prezzo)".

La Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione breve per l'IVA, nonostante il tributo debba essere pagato con cadenza annuale o inferiore: infatti l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni impedisce di ritenere che si tratti di una prestazione periodica, "derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi".

Si configura invece una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo in relazione al prezzo della somministrazione di energia elettrica, da parte di ente pubblico, o della fornitura di acqua potabile e del relativo servizio di depurazione da parte del Comune od ente preposto, con conseguente assoggettamento a prescrizione breve. Analogamente i tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono "elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso".

In tali ipotesi "l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato". Per ogni periodo d'imposta non è necessario "un riesame della sussistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verifica di un mutamento obiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, né nell'entità, né nella durata".

Non rileva la variabilità dell'importo dei pagamenti nel tempo, perché tali modifiche “non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impositori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente”. Allo stesso modo non vi è alcuna correlazione con la durata quinquennale dell'obbligo per il concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento ai sensi dell'art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata